

**AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

SEZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: CONVENZIONI DI SEGRETERIA
INDIRIZZI PROCEDIMENTALI. APPROVAZIONE

L'anno DUEMILATRE addì Dieci del mese di FEBBRAIO alle
ore 16.30, nella sede della Sezione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle
seguenti persone:

N.O.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ACRI Antonio	Presidente	X	
2	PETROLO Ulderico	Vice Presidente	X	
3	ABRAMO Sergio	Componente		X
4	CAPOCASALE Francesco	Componente	X	
5	CASCIARO Francesco	Componente	X	
6	CIMINO Peppino	Componente	X	
7	MINNITI Antonio	Componente		X
8	PIETRAMALA Sergio	Componente	X	

Svolge le funzioni di Segretario Am - C. Pellicci

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l' art. 97 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.O.E.L.), prevede per Comuni e Province l'obbligatorietà della figura del Segretario;

VISTO l' art. 98 del citato T.U.O.E.L., che nel riconoscere ai Comuni la possibilità di convenzionarsi per la gestione associata dell'ufficio di segreteria, non intende svuotare ed eludere il principio dell'obbligatorietà del segretario;

VISTA la deliberazione n. 181 del 04.04.2002 con la quale il C.d.A. dell' Agenzia nazionale ha ribadito che *“l'istituto delle convenzioni, in assenza di una norma puntuale, non può costituire un mezzo surrettizio di revoca del segretario ma uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario”*;

CONSTATATO che quanto enunciato dalla citata deliberazione n. 181/2002 è confortato da un ormai consolidato pronunciamento giurisprudenziale (Tribunale di Mantova, Tribunale di Potenza, Tribunale di Ascoli Piceno,) che ha confermato il pieno diritto soggettivo del Segretario, nominato o confermato dal Sindaco, di mantenere il rapporto istaurato fino al termine del mandato dello stesso, salva la possibilità di revoca prima del termine per violazione dei doveri di ufficio con provvedimento motivato, ravvisando, quindi, con tale mezzo una modalità di collocamento in disponibilità del segretario non prevista dalla legge, quindi vietata;

VISTA la deliberazione n. 164 del 27.07.2000 con la quale il C.d.A. dell' Agenzia nazionale ha fissato come linea di indirizzo per le Sezioni regionale in ordine all'istituto delle convenzioni di segreteria che *“le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione”*

VISTO il parere favorevole espresso dall' ANCI Calabria, con nota del 28/01/2003;

Ravvisata la necessita di stabilire degli indirizzi procedimentali operativi a tutela e salvaguardia dei diritti della categoria dei segretari comunali
Con voti unanimi, espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa;

La Sezione Calabria dell' Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nell'ambito delle linee fissate dall' Agenzia Nazionale con le deliberazioni meglio specificate in narrativa ed in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale in

materia, invita i Comuni della Regione Calabria ad osservare il seguente indirizzo in merito alla costituzione di segreterie convenzionate:

La costituzione di una convenzione per l'esercizio in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale, una volta trascorsi i centoventi giorni dall'insediamento della nuova Amministrazione comunale, non può in alcun caso comportare il collocamento in disponibilità di segretari.

Non saranno accolte quindi, in nessun modo, le Convenzioni le cui Segreterie convenzionande siano coperte da Segretari titolari.

Le convenzioni per l'esercizio in forma associata dell'ufficio di segreteria, saranno accolte soltanto se consentiranno al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione”;

Pertanto:

Non saranno accolte le richieste di convenzione degli uffici di segreteria stipulate tra più di due Comuni, salvo casi eccezionali comprovati da reali ristrettezze di natura economica da dimostrare mediante idonea ed esauriente allegazione di documenti contabili. In tal caso i Comuni interessati, dovranno essere di piccole dimensioni (non più di mille abitanti) e non superiori a tre.

Non saranno accolte, infine, le richieste di convenzione degli uffici di segreteria qualora la distanza chilometrica tra i Comuni interessati sia superiore a 30 chilometri se collegati da strade provinciali o Statali ed a 50 chilometri se collegati da superstrada od autostrada

Il mancato rispetto degli indirizzi menzionati comporterà la mancata presa d'atto da parte della Sezione, della costituzione della segreteria convenzionata e la conseguente non assegnazione del segretario individuato titolare.

La presente delibera sarà inviata al C.Di A. dell'Agenzia Nazionale ed ai Sindaci della Calabria.



SEZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Il Presidente

Prot. n. 017/03

Spett.le
Agenzia Autonoma Gestione
Albo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale della Calabria

88100 CATANZARO

In riferimento alla Vostra proposta di deliberazione del 19.12.2002 prot. 2440 sulle convenzioni di Segreteria il Comitato Direttivo dell'Anci Calabria nella seduta del 28.01.2003 ha espresso parere positivo.

Certi di una sempre più proficua collaborazione inviamo distinti saluti.

Catanzaro, li 07.02.2003

IL VICE PRESIDENTE
Francesco IACUCCI

